



CITTÀ DI FASANO

Ufficio Politiche Sociali e Servizi Scolastici

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FASANO.

LA DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale n.5 del 15/04/2026 di conferma dell'incarico di dirigente del Settore Risorse – Ufficio Politiche Sociali e Pari Opportunità.

RENDE NOTO

che è indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii con modificazioni apportate dalla L.R. n. 3/2025

BANDO DI CONCORSO

per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili o che si renderanno disponibili nel territorio del Comune di Fasano.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di Fasano esclusivamente mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) accedendo da apposito FORM raggiungibile dal link <https://servizi.comune.fasano.br.it/compilazione-online/?event=openBlock&uuiid=f1ddfe0d-7436-40b9-99bb-991c58d0b586> secondo i termini e le modalità contenute nel presente Bando di concorso e/o avvalendosi del supporto dei CAF o OO.SS mediante apposito atto di delega che dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE inserito tra la documentazione da produrre.

Al bando possono partecipare i nuovi aspiranti all'assegnazione, compresi coloro i quali sono collocati utilmente nella graduatoria definitiva conseguente al Bando anno 2019, tenuto conto che la stessa si riterrà decaduta all'atto di pubblicazione della nuova graduatoria in esito al presente Bando.

Gli interessati all'assegnazione possono conseguire una sola assegnazione nell'ambito del territorio nazionale.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. A norma dell'art. 3 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. può partecipare al presente concorso:

a) chi ha la cittadinanza italiana.

Sono ammessi al concorso anche:

- I cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
- I cittadini stranieri di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo alla data di pubblicazione del presente bando (in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e s.m.i. - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
- I cittadini stranieri titolari dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 29 comma 3-ter del D.Lgs n. 251 del 19 Novembre 2007.

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Fasano;

Sono ammessi al concorso anche coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, pur non risiedendo nel Comune di Fasano svolgono attività lavorativa autonoma o dipendente, esclusiva o principale, nel Comune di Fasano;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località, ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii, (determinati secondo i criteri di cui all'art. 22 della citata Legge).

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- 45 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone;
- 55 mq per un nucleo familiare composto da tre persone;
- 70 mq per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- 85 mq per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- 95 mq per un nucleo familiare composto da sei persone ed oltre.

Il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto sia da parte del richiedente sia da parte degli altri componenti del nucleo familiare, con riferimento al momento della presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione, nonché mantenuto per tutto il periodo di locazione;

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 "Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale; **Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare**, come da art.3 comma 3 della L.R.10/14. Possono altresì presentare istanza di assegnazione alloggio ERP i soggetti autorizzati alla coabitazione provvisoria in alloggio ERP, in tal caso occorre allegare copia dell'autorizzazione dell'ARCA.

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (*Norme per l'edilizia residenziale*), vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale (risultante da CUD/730/Unico) al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni che deve essere indicato per tutti i componenti e conviventi nel nucleo familiare (risultante in Anagrafe alla data di pubblicazione del presente Bando). Il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 18.400,00 (come determinato dalla Giunta regionale secondo l'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT: DGR 1849 del 21 novembre 2025). N. B.: il reddito imponibile del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico (risulta essere a carico il figlio con età non superiore ai 24 anni con reddito non superiore a 4000 euro ed il figlio con età maggiore di 24 anni e con reddito non superiore a € 2.840,51) e qualora alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente o assimilabile, questi, dopo la predetta diminuzione, sono calcolati nella misura del 60%. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, quali pensioni e sussidi (come ad es. l'Assegno di mantenimento, RED, REI) a qualsiasi titolo percepiti, esclusi quelli non continuativi (assegno di cura, contributo libri scolastici e contributo canoni di locazione), nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto, l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi; Occorre inoltre fare attenzione ad inserire i redditi ultimi presentati (CUD/730/Unico) di tutti i componenti facenti parte del nucleo familiare risultante in Anagrafe alla data di pubblicazione del presente Bando.

La mancanza di reddito deve essere autocertificata e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro. Deve essere dichiarata l'eventuale iscrizione alla Camera di commercio.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, ovvero chi non occupa o non ha occupato senza titolo fatto salvo quanto disposto dall'art.5, comma bis, della legge 23 maggio 2014, n.80 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015). **Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare.**

g) **chi non occupa** un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo fatto salvo quanto disposto dall'art.5, comma bis, della legge 23 maggio 2014, n.80 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015). **Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare.**

h) Art. 20, comma 1, L.R. 10/14: *"L'occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di cui alla presente legge comporta l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione"*, e visto il dispositivo dell'art. 5, D.L. 47/2014, comma 1-bis: *"I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva"*.

i) il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi more uxorio (di due persone che, pur non essendo sposate, convivono)
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c) affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente bando.

3. La Regione Puglia, in sede di localizzazione di nuovi interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi, per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali, che dovranno essere soddisfatti anche in vigenza del presente bando.

Art. 2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E COMUNICAZIONI SUCCESSIVE

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso pubblico, corredate di tutta la documentazione di cui all'art. 4 del presente Bando, dovranno essere presentate a partire dal giorno **18/05/2026 e sino alle ore 23.59 del 18/07/2026** a pena di esclusione esclusivamente in modalità digitale mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) accedendo da apposito FORM raggiungibile dal link <https://servizi.comune.fasano.br.it/compilazione-online/?event=openBlock&uuid=f1ddfe0d-7436-40b9-99bb-991c58d0b586>

Non sono consentite altre modalità di trasmissione. Eventuali domande di partecipazione che dovessero pervenire con modalità diverse dalla procedura online dedicata non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione per l'inserimento in graduatoria.

Nel caso di invio di più istanze, vale l'ultima istanza presentata.

Il modello di domanda online, predisposto nelle forme dell'autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.445/2000, deve essere compilato dal richiedente in tutte le sue parti, indicando correttamente i requisiti di ammissibilità al concorso nonché l'eventuale possesso delle condizioni soggettive e oggettive che determinano l'attribuzione dei punteggi.

Ogni successiva comunicazione tra il richiedente e il Comune dovrà avvenire mediante la Posta Elettronica Certificata dell'Ente, comunefasano@pec.rupar.puglia.it e mediante l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del richiedente, dichiarato dal richiedente stesso nel form di domanda. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità in merito all'indirizzo pec dichiarato dal richiedente.

La domanda potrà essere presentata da soggetti delegati, previa allegazione dell'atto di delega.

E' altresì prevista la possibilità di invio della domanda tramite SPID a mezzo delle rappresentanze sindacali mediante apposito atto di delega che dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE inserito nella documentazione da produrre.

N.B. al fine di favorire l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale e incentivare l'uso dei servizi online, semplificando il rapporto tra cittadini e PA, l'Ente ha individuato degli spazi dedicati alla facilitazione digitale:

- **Pezze di Greco, Delegazione Uffici Demografici;**
- **Fasano, locale contiguo all'infopoint di Piazza Ciaia;**
- **Locale individuato di concerto con la ASL/BR, all'interno del Pta di Fasano**

che saranno a disposizione degli utenti per l'inoltro della domanda.

Art. 3 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente e/o comprovate mediante la documentazione presentata nella domanda, sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5, nei punti da a1) ad a15), della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii.:

a1) Reddito del nucleo familiare: relativo all'anno 2025, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978 [vedi requisiti di ammissione

al presente concorso punto e)], non superiore ai seguenti limiti:

- a) inferiore ad un assegno sociale vigente nell'anno precedente l'emissione del presente bando (per il 2025 pari a € 7.002,97 annui): **punti 4.**
- b) inferiore ad una pensione minima INPS vigente nell'anno precedente l'emissione del presente bando (per il 2025 pari a € 7.844,20 annui): **punti 3.**
- c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale vigenti nell'anno precedente l'emissione del presente bando (per il 2025 pari a € 14.847,17 annui): **punti 2.**

La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificato ai sensi di legge. La falsa dichiarazione sugli stati riportati comporterà l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

a2) Nucleo familiare composto da:

- a) da 3 a 4 unità: **punti 1;**
- b) da 5 unità: **punti 2;**
- c) da 6 unità: **punti 3.**
- d) da 7 ed oltre: **punti 4**

a3) Famiglia monogenitoriale con uno o più minori: punti 2.

a4) Richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo (67) anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico (inseriti nello stato di famiglia):..... **punti 2**

a5) Famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio:..... **punti 2.**

Tale punteggio è attribuibile:

- a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;
- b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) Presenza di invalidi civili / disabili nel nucleo familiare: punti 2.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 %, ovvero, in caso di minore da disabilità grave derivante da difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici (L. n. 289/1990).

N.B. Ai fini dell'attribuzione del punteggio e/o dell'ammissione ai benefici previsti dal presente bando, il concorrente deve presentare idonea attestazione rilasciata dall'organo competente, comprovante lo stato di invalidità proprio e/o di un componente del nucleo familiare, comportante una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 75%.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il procedimento di accertamento dell'invalidità non sia ancora concluso, il concorrente potrà produrre copia dell'istanza presentata entro il medesimo termine.

In tale ipotesi, la domanda sarà ammessa con riserva, subordinatamente alla presentazione dell'attestazione definitiva, che dovrà avvenire entro e non oltre la data di approvazione della graduatoria provvisoria, pena la decadenza dal beneficio eventualmente riconosciuto.

Gli effetti dell'attestazione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza all'organo competente, ai sensi della normativa vigente.

A7) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 Km da quella di residenza: punti 1

A8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui all'articolo 4, comma 11: **punti 4.**

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio;

a9) Richiedenti che risiedono con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2**

Il punteggio di cui alle lettere **a8)** e **a9)** non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a10) Richiedenti che risiedono in coabitazione con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.**

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a11) Richiedenti che risiedono in coabitazione, alla data di presentazione di pubblicazione del presente bando, con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. (alloggi fino a 45 mq per nuclei familiari composti fino a 2 persone; alloggi da 46 a 55 mq per nuclei familiari composti da 3 persone; alloggi da 56 a 70 mq per nuclei familiari composti da 4 persone; alloggi da 71 a 85 mq per nuclei familiari composti da 5 persone; alloggi da 86 a 95 mq per nuclei familiari composti da almeno 6 persone);

- 1. oltre 1 persone in più: **punti 1.**
- 2. oltre 2 persone in più: **punti 2.**
- 3. oltre 3 persone in più: **punti 3.**

(Si fa presente che il calcolo viene fatto sulla base dei mq. **UTILI** dell'abitazione)

a12) Richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1**

a13) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 6;**

a14) Richiedenti che risiedono in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6**

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche, come definito dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole), del nucleo familiare fino alla data di presentazione della domanda o la finita locazione.

Il predetto requisito al fine di mantenere il punteggio acquisito deve sussistere anche nella successiva fase di assegnazione dell'alloggio, a pena di perdere il punteggio e la posizione in graduatoria.

a 15) Richiedenti che risiedono in un alloggio il cui canone locativo, indicato in un contratto regolarmente registrato, incida in misura non inferiore al 30 % sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'art. 3 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. (vedi requisiti di ammissione al concorso, art 1 punto e) di questo bando): **punti 1.**

Non sono cumulabili i punteggi:

- a 4) con a6);
- a 8) con a9);
- a13) con a14);
- a13) e a14) con a8), a9), a10), a11) e a12).

In questi casi si sceglie tra i criteri, quello che garantisce il maggiore punteggio.

Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, la priorità è data a chi possiede la situazione economica meno favorevole, rilevata dal dato ISEE ordinario. Qualora persista la parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

Art. 4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Per consentire la valutazione della domanda, il concorrente che si trovi in una o più delle condizioni riportate nel modello di domanda, deve allegare la documentazione necessaria per l'attribuzione del corrispondente punteggio:

Scheda riepilogativa della situazione reddituale del nucleo familiare riferita alla dichiarazione fiscale 2024 (redditi 2023), concernente i redditi percepiti, compresi tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualunque titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per le indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi

- ✓ Se cittadino straniero non appartenente a Paesi UE, allegare permesso di soggiorno CE (carta di soggiorno) oppure permesso di soggiorno almeno biennale unitamente a documentazione attestante attività lavorativa o reddito da pensione;
- ✓ Eventuale attestazione comprovante la qualifica di profugo/rifugiato;
- ✓ Eventuale certificato di servizio rilasciato dal datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente ovvero altra certificazione idonea ad attestare l'attività lavorativa nel Comune di Fasano;
- ✓ Eventuale sentenza di separazione con omologa o divorzio;
- ✓ Eventuale attestazione rilasciata da organo competente comprovante lo stato di invalidità del concorrente e/o di altro componente il nucleo familiare, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75% o in caso di minore, una disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/1992 (si veda art. 3, lett a6) del presente bando) oppure in alternativa:
ricevuta della domanda di riconoscimento inoltrata all'INPS entro la data di pubblicazione del presente bando accompagnata dalla relativa certificazione medica attestante le patologie invalidanti per le quali si richiede il riconoscimento delle disabilità; il richiedente dovrà in tal caso, trasmettere tempestivamente al Comune copia del verbale INPS non appena ricevuto e comunque non oltre il termine previsto per l'approvazione della graduatoria;
- ✓ Eventuale certificato dell'autorità consolare esistente nel luogo di lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero e di rientro in Italia – da non più di 12 mesi dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso – dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza (si veda art. 3, lett. a7) del presente bando);
- ✓ Eventuale documentazione comprovante la condizione di cui all'art. 3, lett a9) del presente Bando, segnatamente provvedimento esecutivo di rilascio e documentazione attestante la precarietà della sistemazione;
- ✓ Eventuale provvedimento attestante il trasferimento d'ufficio o la cessazione non volontaria del rapporto di lavoro del dipendente che fruisca di alloggio di servizio (si veda art. 3, lett a13) del presente bando);
- ✓ Eventuale provvedimento emesso dall'Autorità competente da cui si evinca l'obbligo di abbandono dell'alloggio (si veda art. 3, lett a14) del presente bando);
- ✓ Eventuale Certificazione relativa alle condizioni di improprietà o antigienicità e/o sovraffollamento dell'alloggio, rilasciata dalla A.S.L. (Dipartimento Prevenzione - Brindisi), dall'Ufficio Tecnico Comunale o da un professionista abilitato, ovvero certificazione rilasciata dagli organi preposti all'assistenza pubblica dalla quale risulti che il locale è procurato a titolo precario;
- ✓ Eventuale atto di delega per la predisposizione della domanda da parte di CAF o OO.SS

Tutta la documentazione che il concorrente intenda presentare deve essere prodotta in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000.

Nel caso in cui il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Fasano si riserva di effettuare appositi sopralluoghi.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della Legge n. 241/1990, eventuale documentazione carente dovrà essere inviata entro e non oltre **giorni 7** dalla richiesta del Responsabile del Procedimento esclusivamente da indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del richiedente al seguente indirizzo: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Art. 5 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione stabiliti nel bando, l'Ufficio Comunale competente provvederà a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando, nonché a darne comunicazione ad ogni singolo concorrente. In calce a tale graduatoria sono indicate le domande escluse e quelle dichiarate inammissibili.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione Provinciale di cui all'art. 42 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. (*"Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica"*), per il tramite dell'Ufficio Politiche Sociali e Pari Opportunità con Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Il medesimo Ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica di Brindisi.

L'Ufficio trasmette la richiesta pervenuta, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla Commissione, per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante sulla graduatoria provvisoria che esprimerà entro i successivi 60 giorni.

L'Ufficio Politiche Sociali e Pari Opportunità, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nell'Albo Pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi e altresì trasmette la stessa all'ARCA Puglia Centrale – Bari, struttura regionale competente, e alle OO.SS. la formazione di detta graduatoria definitiva con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili. Sulla base delle risultanze della graduatoria generale definitiva, verrà considerata l'eventuale riserva abitativa concessa dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.

Per l'attribuzione dei punteggi di cui al presente bando il concorrente deve dichiarare nell'apposito modello di domanda, di trovarsi in una o più delle condizioni indicate e produrre la documentazione del caso.

Qualora il concorrente richieda il punteggio relativo ai locali impropriamente adibiti ad alloggio, ai locali antigienici, nonché ad alloggi sovraffollati, il Comune di Fasano si riserva di effettuare appositi sopralluoghi con un preavviso massimo di tre giorni. La valutazione del punteggio sarà effettuata sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda e dell'eventuale documentazione allegata. Ai fini della collocazione in graduatoria, tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio pubblico.

La graduatoria definitiva, che ha durata quadriennale, sostituisce, a tutti gli effetti, quella del 2019 e conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita o aggiornata nei modi previsti nell'art. 7 della Legge Regionale n. 10/2014, cioè, mediante bandi di concorso integrativi. A norma dell'art. 8 comma 4 della L.R. n.10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

Art. 6 GRADUATORIE SPECIALI

I richiedenti appartenenti alle categorie speciali di cui ai punti a4), a5) e a6) dell'art. 3 del presente bando, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale definitiva, sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate sono valide solo ai fini dell'assegnazione di eventuali alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione, o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 5 della L. 3/2025.

Art. 7 VERIFICA DEI REQUISITI E PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE (art. 8 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii. modificato dall'art. 7 L. 3/2025)

Prima dell'assegnazione degli alloggi verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, la verifica di tutti i requisiti prescritti per tutti i membri del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/14, nonché il permanere dei requisiti dichiarati per l'attribuzione del punteggio ottenuto in graduatoria, ai sensi dell'art. 8, comma 2, che richiama l'articolo 5 della medesima L.R. n. 10/14.

Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, della LR 10/14, lettere a1), a2), a3) e a5), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui lettere da a8) ad a15) del medesimo articolo.

Nello specifico, per quanto attiene il requisito **a14)**, che attribuisce punti 6 in più in graduatoria, il concorrente dovrà dimostrare il permanere della condizione di richiedente che abiti in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, e dimostrare che il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato. Pertanto, il concorrente per non perdere il punteggio acquisito in graduatoria, la priorità nell'assegnazione, quindi cambiare la propria posizione in graduatoria, deve dimostrare di avere ancora il pregresso requisito art. 5, comma 1 - lett. a14), L.R. n. 10/14.

Il Comune, accertata la mancanza nel futuro assegnatario di alcuno dei requisiti, come sopra dettagliato, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione, art. 42 della L.R. 10/14.

Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

Art. 8 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Dopo aver accertato la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed ai componenti del suo nucleo familiare, dei requisiti prescritti per l'assegnazione, il responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali e Pari Opportunità procede all'assegnazione degli alloggi in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva e nel rispetto dello standard abitativo.

È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'art. 22 della L.R. 10/2014, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- 45 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone;
- 55 mq per un nucleo familiare composto da tre persone;
- 70 mq per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- 85 mq per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- 95 mq per un nucleo familiare composto da sei persone ed oltre.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

Art. 9 SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

In caso di disponibilità di più alloggi da assegnare nello stesso arco temporale, anche a seguito di nuovi interventi costruttivi che si concludono nel tempo di vigenza della graduatoria, il Comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui all'art. 9 della L.R. n.10 del 7.14.2014, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all'art. 10 della L.R. n.10 del 7.14.2014, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta ed occuperà l'alloggio non scelto dagli altri concorrenti.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii., salva la deroga prima descritta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.

Il contratto di locazione sarà stipulato su quello tipo approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, sottoposto alla disciplina della LR 10/2014 e ss.mm.ii.

Qualora la Giunta regionale dovesse adottare modifiche al contratto tipo di locazione già approvato, l'ente gestore predisporrà il nuovo contratto e lo comunicherà all'assegnatario.

ART. 10 AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE E BANDI SPECIALI

È facoltà del Comune di Fasano pubblicare bandi integrativi nell'arco di validità della graduatoria. La Giunta regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.

ART. 11 ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 10 del 7.04.2014, l'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del servizio comunale competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

In presenza delle condizioni di cui innanzi, comunque accertate dal comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione Provinciale di cui all'art. 42 della L.R. n.10 del 07.04.2014 per il tramite dell'Ufficio Politiche Sociali e Pari Opportunità **con Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo comunefasano@pec.rupar.puglia.it**

Il medesimo Ufficio, entro 15 giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento del parere, l'Ufficio Politiche Sociali e Pari Opportunità conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a 6 mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

ART. 12 DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a. non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11 della L.R. 10/14.
- b. abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli.
- c. non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso.
- d. abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali.
- e. perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18 della L.R. 10/14.
- f. si renda autore di delitti di violenza domestica, ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni della legge 15 ottobre 2013, n. 119.

2. Il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione ai sensi dell'articolo 3 bis del d.l. 93/2013.

3. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.

4. Per il procedimento di decadenza nei casi previsti nel comma 2 si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione di cui all'articolo 16 e, ai fini della maggiore celerità del procedimento amministrativo, i termini ivi previsti ai commi 3, 4, 5 e 6 sono ridotti di due terzi.

5. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

6. Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile. La concessione di tale termine non è applicabile alla fattispecie prevista nel comma 2.

7. Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che fino al rilascio dell'alloggio deve essere corrisposta una indennità di occupazione senza titolo, determinata ai sensi dell'accordo locale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini per la stipula di contratti concordati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). In caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10 mila.

Il titolare dei dati personali potrà esercitare i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003.

Art. 13 NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. 07/04/2014, n.10 e successive modifiche ed integrazioni. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosanna Russi.

Fasano, 12.05.2026

Il Dirigente
D.ssa Marisa Ruggiero

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679

Con il presente documento il Comune di Fasano desidera informarLa sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali e sui diritti che sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche ("GDPR").

Titolare	Comune di Fasano - Piazza Ciaia, 1 – 72015, Fasano (BR) - Tel: 080/4394111 - p.e.c.: comunefasano@pec.rupar.puglia.it			
Finalità del trattamento dati	Partecipazione al bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica			
Base giuridica del trattamento dati	Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri - art. 6 co. 1 lett. e) GDPR Esecuzione di un contratto o esecuzione di misure precontrattuali - art. 6 co. 1 lett. b) GDPR Adempimento di obbligo legale - art. 6 co. 1 lett. c) GDPR Trattamento di categorie particolari di dati personali per motivi di interesse pubblico - art. 9 co. 2 lett. g) GDPR			
Dati personali trattati	Dati comuni – Dati anagrafici, dati di residenza, dati di contatto, cittadinanza, titolo di soggiorno o di stato di profugo, dati reddituali, tipologia di alloggio abitato, stato civile (coniugato o separato), certificato di servizio lavorativo, presenza di disabilità, dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, documento di riconoscimento. Dati anagrafici dell'eventuale soggetto delegato all'invio della domanda.			
Provenienza dei dati trattati	I dati sono forniti direttamente dagli interessati.			
Destinatari dei dati	Fornitori di servizi informatici e piattaforme web - Autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici.			
Periodo di conservazione dei dati	I dati trattati sono conservati per 10 anni successivi al termine del servizio e comunque nel rispetto della disciplina prevista dal Dlgs. 42/2004.			
Modalità del Trattamento	Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che informatici nel rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati trattati			
Diritti dell'interessato	Diritto	Riferimento al GDPR	Diritto	Riferimento al GDPR
	Accesso ai dati personali	Art. 15	Rettifica dei dati personali	Art. 16
	Cancellazione dei dati personali	Art. 17	Limitazione del trattamento	Art. 18
	Portabilità dei dati personali	Art. 20	Opposizione al trattamento	Art. 21
	Diritto al reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali – Piazza Venezia 11 – 00187 Roma – garante@gpdp – 06696771	Art. 77	Diritto alla comunicazione della violazione	Art. 34
Processo decisionale automatizzato: NO		Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO		
Profilazione dell'interessato: NO		Diffusione dei dati: SI, nei limiti della pubblicazione della graduatoria		
Obbligo legale o contrattuale di fornire i dati personali: SI		Conseguenza della mancata comunicazione dei dati: impossibilità di partecipare al bando e fornire il servizio		
Responsabile per la Protezione dei Dati Personali	Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpoprivacy@comune.fasano.br.it o contattando il Titolare			
Dati di contatto per l'esercizio dei diritti	Comune di Fasano - Piazza Ciaia, 1 – 72015, Fasano (BR) - Tel: 080/4394111 - p.e.c.: comunefasano@pec.rupar.puglia.it			

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti ai seguenti link:

Pagine web del Titolare del Trattamento	https://www.comune.fasano.br.it/
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
Garante italiano della protezione dei dati	http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home